



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 24/08/2004 n. 16738 - parte 2

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Rimborsò dell'imposta pagata - Giudizio civile avente come parte l'Amministrazione dello Stato - Equiparazione della conciliazione, giudiziale o stragiudiziale, componente la vertenza civile, alla sentenza di riforma, passata in giudicato - Giudizi aventi come parte il Comune - Estensibilità - Esclusione - Fondamento.

Massima:

Ai fini del rimborso dell'imposta di registro pagata sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile in cui è parte l'amministrazione dello Stato, l'equiparazione, disposta dall'art. 37, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla sentenza di riforma di essi passata in giudicato, della conciliazione giudiziale e della transazione stragiudiziale che compone la vertenza, non è invocabile se parte di questi atti sono i Comuni, la cui amministrazione è sì pubblica (art. 1, comma secondo, del D.Lgs 29/1993), ma non statutale.

*Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Perugia, M.D.C. e M.M.C. impugnavano il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del registro di Perugia sulla loro istanza di restituzione dell'imposta pagata per la registrazione della sentenza n. 176/1986 della Corte di Appello di Perugia, che aveva condannato il comune di Terni al pagamento della somma di L. 951.767.000 per indennità di occupazione ed espropriazione.

Detta sentenza era stata assoggettata ad imposta proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, lett. b, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, pari a lire 39.242.800.

La sentenza medesima, impugnata per cassazione, era stata poi cassata dalla Corte Suprema, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.

Nelle more del giudizio di rinvio le parti, avendo raggiunto un accordo, abbandonavano il giudizio che conseguentemente si estingueva.

La Commissione provinciale rigettava il ricorso delle contribuenti diretto alla restituzione dell'imposta da loro versata per la registrazione della sentenza della Corte di Appello.

Proponevano appello dinanzi alla Commissione regionale la M. e la C. deducendo la erroneità della sentenza di primo grado, sia perché il comune di Terni era equiparato alle Amministrazioni dello Stato ai fini di cui all'art. 37, comma 1, ultima parte del D.P.R. n. 131/1986, sia per la duplicazione dell'imposta versata per la registrazione della sentenza della Corte di Appello e di quella assoluta sull'atto di transazione.

L'Ufficio delle Entrate di Perugia, costituitosi nel giudizio di appello, contestava le ragioni fatte valere dalle appellanti.

La Commissione regionale accoglieva l'appello assumendo che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro relativa alla sentenza cassata doveva essere restituita per la parte che eccedeva la misura dell'imposta fissa.

Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria con un unico motivo.

Resistono con controricorso le contribuenti, le quali propongono anche ricorso incidentale e presentano memoria.

Motivi della decisione

1. Con il motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria deduce che la norma applicabile era l'art. 37, relativa alla tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria, e non l'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986, riguardante gli atti negoziali dichiarati nulli o annullati, erroneamente richiamato dalla Commissione regionale; nella specie poi, risultando modificato il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Perugia per effetto dell'atto di transazione stragiudiziale intercorso tra il Comune di Terni ed i privati espropriati, non ricorrevano le condizioni di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 37 per fare luogo al rimborso (anche solo parziale) del tributo assolto in sede di registrazione della sentenza medesima.

2. Le contribuenti eccepiscono, in via preliminare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della L. n. 133/1999, laddove prescrive che le sentenze emesse in secondo grado dalle Commissioni tributarie, ai fini della decorrenza del termine breve per la loro impugnazione debbono essere notificate presso le Avvocature distrettuali dove hanno sede gli uffici che erano stati parti nel giudizio di secondo grado, con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

In subordine, le controricorrenti deducono l'inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di motivazione, non avendo l'Amministrazione specificato per quale motivo non dovrebbero trovare applicazione, nel caso di specie, le norme di cui agli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 131/1986.

In ulteriore subordine, le contribuenti eccepiscono l'infondatezza del ricorso, posto che l'atto di transazione stragiudiziale consentiva loro di proporre la domanda di rimborso della somma di lire 39.242.000 pagata per la registrazione della sentenza della Corte di Appello.

3. Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, a norma dell'art. 335 del codice di procedura civile.

La questione della illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, laddove prescrive che le sentenze emesse in secondo grado dalle Commissioni tributarie debbono essere notificate, ai fini della decorrenza del termine breve per la loro impugnazione, presso le Avvocature distrettuali dove hanno sede gli uffici che erano stati parti nel giudizio di secondo grado, è stata già esaminata dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 525 del 15/22 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma predetta solo nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Deve ritenersi pertanto invalida, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza di appello avvenuta il 2 agosto 1999 (e quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 133 del 1999) presso l'Ufficio delle entrate di Perugia (anziché presso l'Avvocatura distrettuale).

Anche l'altra eccezione preliminare delle contribuenti, concernente l'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione, è infondata, posto che in esso sono specificate, ai fini dell'imposta di registro, le ragioni per cui non è applicabile l'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986, concernente l'irrelevanza della nullità e annullabilità degli atti negoziali, e non l'art. 37 della stessa legge relativo alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 3-5 del ricorso).

Il ricorso poi merita accoglimento in quanto, a norma dell'art. 37, comma 1, "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'Amministrazione dello Stato". Ne vale sostenere, come fanno le contribuenti al fine di fare rientrare la transazione conclusa tra le parti in quest'ultima ipotesi derogatoria, che i comuni sarebbero anch'essi "Amministrazioni dello Stato", a tale fine invocando l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993, in quanto tale norma prevede che i comuni (e gli altri enti ivi contemplati) devono intendersi

quali "Amministrazioni pubbliche" ma non certo quali "Amministrazioni dello Stato".

Infine, non puo' parlarsi di duplicazione di imposta per lo stesso atto, posto che sono stati sottoposti a registrazione due atti distinti (la sentenza di appello e l'atto di transazione).

Il ricorso principale va pertanto accolto, con rigetto di quello incidentale. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, il rigetto di quello incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito ex art. 384, comma 1, del codice di procedura civile, il rigetto della domanda di rimborso delle contribuenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell'intero giudizio.